

Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito
sulla gestione finanziaria dell'ENTE NAZIONALE DI PREVI-
DENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI BIOLOGI (ENPAB)
per gli esercizi 2012-2013

Relatore: Consigliere Antongiulio Martina

Ha collaborato per l'istruttoria e l'elaborazione dei dati il funzionario Maria Paola Consoli

Determinazione n. 11/2016**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 16 febbraio 2016;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la determinazione n. 79 del 17 novembre 2000 con la quale sono stati regolati gli adempimenti istruttori per il controllo sulla gestione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (E.N.P.A.B.), costituito ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996 e soggetto al controllo di questa Corte a termini del combinato disposto di cui agli articoli 6, settimo comma, decreto legislativo n. 103 del 1996 e 3, quinto comma, decreto legislativo n. 509 del 1994;

visti i conti consuntivi dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi relativi agli esercizi finanziari 2012 e 2013, nonché le annesse relazioni del Collegio sindacale;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Antongiulio Martina e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 2012 e 2013;

rilevato che dall'esame dei consuntivi relativi agli esercizi predetti e della documentazione relativa all'attività ed alla gestione dell'Ente anche successiva alla chiusura dei suddetti esercizi, risulta che:

– lo Statuto dell'Ente, già oggetto delle modifiche apportate con delibere del C.I.G. del 23.11.2011 approvate con decreto interministeriale del 26 luglio 2012 è stato, nel biennio in esame, modificato, avuto riguardo all'articolo 6, in punto di modalità di esercizio del diritto di voto per l'elezione degli organi, con delibera del C.I.G. del 20.12.2012 e, quindi, più di recente, ulteriormente modificato con delibera del Consiglio di indirizzo generale dell'11.02.2015, approvata con decreto interministeriale del 23.06.2015, che ha soppresso

la previsione per cui le votazioni per le elezioni degli organi non erano valide qualora non vi avesse partecipato, in seconda convocazione, almeno un sesto degli aventi diritto;

– nel corso del biennio in esame sono state apportate, anche in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 18 decreto-legge n. 98 del 2011 e della legge n. 133 del 2011, numerose modifiche al regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza;

– le modifiche apportate, ed in particolare l'aumento, a decorrere dal 2013, della misura del contributo soggettivo, in ragione dell'1 per cento l'anno, fino a raggiungere l'aliquota del 15 per cento e l'aumento, sempre a decorrere dal 01.01.2013, dal 2 per cento al 4 per cento del contributo integrativo con destinazione della differenza ad incremento del montante dell'iscritto, dovrebbero concorrere ad attenuare, nel tempo, il profilo di maggior criticità della gestione dell'ENPAB costituito dall'inadeguatezza delle prestazioni pensionistiche;

– l'aumento della misura del contributo soggettivo ha evitato che l'ammontare del contributo soggettivo medio, che negli ultimi anni, ivi compreso il 2012, ha subito un costante decremento a causa della riduzione dei redditi medi degli iscritti, conseguente alla crisi economica, avesse a subire, nel 2013, un'ulteriore riduzione;

– con riferimento ai consuntivi in esame hanno trovato applicazione le modifiche apportate dal Consiglio di amministrazione, nel corso del 2012, al regolamento di contabilità, anche in relazione alle osservazioni formulate dalla Corte e dalle Amministrazioni vigilanti e recepite dall'Ente nel senso che i fondi per la previdenza non dovessero essere inclusi nel patrimonio netto;

– permangono, nondimeno, con riferimento agli esercizi in esame, alcune criticità (peraltro, parzialmente corrette nel consuntivo 2014) sul piano della rappresentazione contabile: in particolare, l'accantonamento al fondo di riserva delle differenze fra i rendimenti netti annui effettivamente conseguiti derivanti dagli investimenti mobiliari e la rivalutazione dei montanti contributivi non dovrebbe essere operato «omisso medio» ma solo dopo che i suddetti importi abbiano concorso alla determinazione del risultato di esercizio, così come del pari e specularmente non dovrebbero essere operati prelevamenti dai fondi compresi nel patrimonio netto – fondo di riserva, fondo per le spese di amministrazione e per gli interventi di solidarietà – a copertura dei costi di competenza dell'esercizio, con l'effetto di «sterilizzare» i costi stessi, che conseguentemente non concorrono alla determinazione del risultato economico di esercizio di cui al conto economico;

– in dipendenza del suddetto accantonamento e dei suddetti prelevamenti, la variazione del patrimonio netto di cui allo stato patrimoniale non corrisponde all'ammontare dell'utile netto di cui al conto economico;

– i consuntivi in esame evidenziano le seguenti risultanze:

- l'utile netto è passato da euro 2.517.047 nel 2012 ad euro 4.013.731 nel 2013;
- il patrimonio netto è passato da euro 60.673.694 al 31.12.2012 ad euro 72.970.159 al 31.12.2013;

– all'aumento del patrimonio netto nel biennio in esame ha concorso, in misura preponderante, l'importo, accantonato al fondo di riserva, risultante dai rendimenti netti annui effettivamente conseguiti derivanti dagli investimenti mobiliari, notevolmente incrementatisi negli esercizi 2012-2013 rispetto al precedente esercizio 2011, al netto della rivalutazione dei montanti contributivi che, in ragione della diminuzione del tasso di capitalizzazione ha subito, invece, un netto decremento;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre

che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e del Collegio Sindacale – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2012 e 2013 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (E.N.P.A.B.), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Antongiulio Martina

IL PRESIDENTE

f.to Enrica Latenza

*RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE
FINANZIARIA DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
A FAVORE DEI BIOLOGI (ENPAB) PER GLI L'ESERCIZI 2012-2013*

SOMMARIO

1. *PREMESSA.* - 2. Il quadro ordinamentale e le funzioni. - 3. Gli organi. - 4. Il personale. - 5. Gli incarichi e le consulenze esterne. - 6. La gestione previdenziale e assistenziale. - 6.1 Gli iscritti. - 6.2 I contributi previdenziali. - 6.3 Le prestazioni previdenziali. - 6.4 Le prestazioni assistenziali. - 7. L'ordinamento contabile. - 8. I Consumtivi. - 9. Lo stato patrimoniale. - 9.1 L'attivo patrimoniale. - 9.2 Le attività finanziarie. - 9.3 Il passivo ed il patrimonio netto. - 9.3.1 *I fondi per la gestione previdenziale e assistenziale.* - 9.3.2 *Il fondo per la previdenza.* - 9.3.3 *Il fondo per le pensioni.* - 9.3.4 *Il fondo per gli interventi di assistenza.* - 9.3.5 *Il fondo per l'indennità di maternità.* - 9.3.6 *I debiti.* - 9.4 Il patrimonio netto. - 9.4.1 *Il fondo per le spese di amministrazione e per gli interventi di solidarietà.* - 9.4.2 *Il fondo di riserva.* - 10. Il conto economico. - 11. Il bilancio tecnico. - 12. *CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.*

PAGINA BIANCA

1 PREMESSA

La presente relazione, redatta ai sensi degli artt. 2 e 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha per oggetto la gestione dell'Ente nazionale per la previdenza e assistenza dei biologi (ENPAB) per gli esercizi 2012 e 2013, con riferimenti e notazioni in ordine alcune delle vicende più significative intervenute sino alla data odierna

La Corte dei conti ha già riferito al Parlamento, a norma del combinato disposto degli artt. 3, quinto comma, del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e 6, settimo comma, d.lgs. 10 febbraio 1996 n°103, fino a tutto l'esercizio 2011¹.

¹ Vds., per gli esercizi 2010 e 2011, la relazione deliberata, nell'adunanza del 11.06.2013, dalla Sezione controllo enti, con determinazione n. 54/2013 e trasmessa al Parlamento il 27.06.2013 (Atti parlamentari, XVII Legislatura, Doc. XV n. 37).

2 IL QUADRO ORDINAMENTALE E LE FUNZIONI

L'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB) è stato istituito come "fondazione di diritto privato", ai sensi dell'art. 3, primo comma, lett. b), del d.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.

Con decreto del 16 luglio 1997 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sono stati approvati lo statuto ed il regolamento dell'Ente adottati dall'Ordine nazionale dei biologi in data 19 giugno 1997.

A termini del combinato disposto di cui all'art. 3, primo e quinto comma, del d.lgs. 509/1994 e dell'art. 6, settimo comma, del d.lgs. 103/1996, l'Ente è soggetto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché al controllo della Corte dei conti.

L'Ente ha la funzione di attuare la tutela previdenziale in favore degli iscritti all'Ordine nazionale dei biologi, che esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato, nonché dei loro familiari, mercé erogazione di pensioni di vecchiaia e di inabilità, dell'assegno di invalidità e dell'indennità di maternità nonché delle pensioni ai superstiti.

Le norme istitutive prevedono, inoltre, che l'Ente concorra alla realizzazione di forme pensionistiche complementari, di cui al d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, che provveda a forme di assistenza obbligatoria e che possa attuare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, interventi assistenziali.

L'ente, al pari degli altri enti previdenziali di cui al d.lgs. n. 509/1994 e d.lgs. n. 103/1996 è inserito nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, commi 2 e 3, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009.

Si applicano, pertanto, all'ENPAB le disposizioni in materia di vincoli di finanza pubblica e contenimento delle spese riferite alla generalità delle amministrazioni pubbliche incluse nel conto consolidato della pubblica amministrazione.

L'ENPAB è pertanto, soggetto alla disposizione di cui all'art. 8, c. 3, del d.l. n. 95/2012, che ha previsto che, al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, siano ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa

sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010, che gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottino interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alle suddette misure e che le somme derivanti da tale riduzione siano versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, ovvero, per l'anno 2012, entro il 30 settembre².

Il suddetto Ente previdenziale è parimenti soggetto al disposto di cui all'art. 1 della legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) che ha previsto, al c. 141, che, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014 (nonché, a termini dell'art. 10, c. 6, d.l. n. 192/2014 conv., con mod., dalla l. n. 11/2015, anche nel 2015) le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione non possano effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili.

Con specifico riferimento agli enti di cui ai decreti legislativi 509/1994 e 103/1996, l'articolo 1, c. 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha, peraltro, disposto che, a decorrere dall'anno 2014, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, i suddetti enti possano assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 12 per cento (elevato al 15 per cento dall'art. 50, comma 5, d.l. n. 66/2014, conv., con modif., dalla l. n. 89/2014) della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010, prevedendo, inoltre, che, per detti enti, la suddetta disposizione sostituisca tutta la normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica che prevede, ai fini del conseguimento dei risparmi di finanza pubblica, il concorso delle amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese di personale.

Con delibera n. 13 del 29.01.2014, il Consiglio di amministrazione dell'Ente ha deliberato di avvalersi della facoltà contemplata dalla su riportata disposizione normativa e, pertanto, di assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando

² Secondo quanto leggesi nei verbali del Collegio sindacale n. 6 del 10.12.2012 e n°6 dell'11.09.2013, l'Ente ha ottemperato alla disposizione di cui al testo provvedendo a versare all'entrata del bilancio dello Stato gli importi di € 33.581,00 nel 2012 e di € 67.161,40 nel 2013, rispettivamente pari al 5% ed al 10% della spesa per consumi intermedi del 2010.

il previsto riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato³.

Lo statuto dell'Ente, già oggetto delle modifiche apportatevi con delibere del C.I.G. del 23.11.2011 approvate con decreto interministeriale del 26 luglio 2012 e delle quali si è fatto cenno nel precedente referto, è stato nel biennio in esame nuovamente modificato, avuto riguardo all'art. 6, in punto di modalità di esercizio del diritto di voto per l'elezione degli organi, con delibera del C.I.G. del 20.12.2012, approvata dai Ministeri vigilanti con decreto interministeriale del 02.09.2013.

Più di recente con delibera del Consiglio di indirizzo generale dell'11.02.2015, approvata con decreto interministeriale del 23.06.2015, sono state apportate ulteriori modifiche allo statuto, avuto riguardo, in particolare, agli artt. 6 e 14, relativi, rispettivamente, all'elezione ed ai requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali.

Come già cennato nell'ultima relazione elaborata da questa Sezione, con delibera del C.I.G. n. 3 del 16.11.2012, approvata dal MIps di concerto con il Mef con ministeriale del 30.01.2013, l'Ente ha apportato numerose modifiche al regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza, fra le quali meritano particolare menzione:

- l'obbligo, a far data dal 1° gennaio 2013, di versamento dei contributi previdenziali, con facoltà di optare per il versamento nella misura ridotta del 50 per cento solo per la contribuzione soggettiva, per i pensionati dell'Ente, titolari di reddito derivante dallo svolgimento della attività libero professionale di biologo, per il cui esercizio sia richiesta l'iscrizione presso l'albo professionale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 18, undicesimo comma, del d.l. 06.07.2011 n. 98 convertito, con modificazioni, nella l. 15.07.2011, n. 111;

- l'aumento del contributo soggettivo, in ragione dell'1 per cento l'anno, a decorrere dal 2013, fino a raggiungere l'aliquota del 15 per cento;

- l'aumento, a decorrere dal 01.01.2013, del contributo integrativo, a carico dei committenti privati, dal 2 per cento al 4 per cento, con destinazione della differenza ad incremento del montante dell'iscritto, come consentito dalla l. 12.07.2011 n°133;

- l'elevazione a 65 anni del requisito di anzianità anagrafica per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

Le suddette modifiche del regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza ed, in particolare, l'aumento della misura del contributo soggettivo e l'aumento della misura del contributo integrativo con destinazione della differenza ad incremento del montante dell'iscritto dovrebbero concorrere ad attenuare quella che costituisce indubbiamente la maggiore criticità per la gestione previdenziale

³ Nel "verbale della verifica periodica" del 10.09.2014, il Collegio sindacale ha dato atto di aver verificato che in data 24.06.2014 l'Ente ha provveduto al versamento di € 100.742,00 sul capitolo di entrata 3412 del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 3, d.l. n.95/2012 e art. 1, c. 417 della l. 27.12.2013 n°147, relativo alla riduzione del 15% dei consumi intermedi.

dell'ENPAB, come più in generale per i sistemi contributivi a capitalizzazione, e cioè l'assoluta inadeguatezza delle pensioni.

3 GLI ORGANI

Gli organi dell'ente sono:

- il Consiglio di Indirizzo Generale (C.I.G.);
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente (sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Vice-Presidente);
- il Collegio dei sindaci, organo di controllo interno.

Sulla struttura, funzione e competenze degli organi dell'Ente, la Corte ha riferito nei precedenti referti cui si rinvia.

Approssimandosi la data di scadenza degli organi elettivi, sono state indette per i giorni 14-15 dicembre 2013 in prima convocazione e per i giorni 18 – 19 gennaio 2014, in seconda convocazione, le elezioni per il rinnovo del Consiglio di indirizzo generale e del Consiglio di amministrazione per il quinquennio 2013 – 2018, da svolgersi secondo la disciplina di cui al regolamento elettorale, previsto dall'art. 6, secondo comma, dello Statuto, adottato dal C.I.G. in data 18 aprile 2013 ed approvato dal Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia, con nota dell'11.07.2013.

Le operazioni di voto sono state, peraltro, sospese, in accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da alcuni biologi, dal Giudice Designato del Tribunale di Roma con decreto emesso inaudita altera parte in data 13.12.2013, quindi confermato con ordinanza del 28.02.2014. Avverso la suddetta ordinanza l'ENPAB ha proposto reclamo, che è stato accolto, con ordinanza del 16.05.2014, dal Tribunale di Roma – I^a Sezione civile, in composizione collegiale, che, in riforma dell'ordinanza reclamata, ha respinto la domanda cautelare.

A seguito della riforma del provvedimento cautelare, con provvedimento presidenziale del 30.06.2014 convalidato dal Consiglio di amministrazione con delibera del 03.07.2014 è stata indetta la sessione elettorale per il rinnovo degli organismi istituzionali dell'ENPAB per il quinquennio 2013/2018, in prima convocazione, per i giorni 17-18 ottobre 2014, ed in seconda convocazione, per i giorni 14-15 novembre 2014.

All'esito della suddetta procedura elettorale non è stato raggiunto, neanche in seconda convocazione, il quorum per la designazione dei nuovi organi collegiali.

L'art. 6, secondo comma, dello Statuto che, alla lett. g), prevedeva - così come, a tutt'oggi, prevede - che l'elezione in prima convocazione sia valida quando partecipino al voto almeno un terzo degli aventi diritto, stabiliva, infatti, alla lett. h), per la seconda convocazione, il quorum di un sesto degli aventi diritto.